


VADEMECUM PENSIONI CON GLI AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI 2019



il Patronato della CGIL

VADEMECUM PENSIONI CON GLI AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI 2019



Sommario

PREMESSA	3
IL SISTEMA PENSIONISTICO	5
LE PRINCIPALI MISURE PREVIDENZIALI VIGENTI NEL 2019	6
LA PENSIONE DI VECCHIAIA LAVORATRICI E LAVORATORI CON CONTRIBUZIONE AL 31 DICEMBRE 1995	7
LA PENSIONE DI VECCHIAIA LAVORATRICI E LAVORATORI CON CONTRIBUZIONE ESCLUSIVAMENTE DAL 1° GENNAIO 1996	9
LA PENSIONE DI VECCHIAIA/ANTICIPATA PER CHI OPTA PER IL SISTEMA CONTRIBUTIVO	10
LA PENSIONE ANTICIPATA LAVORATRICI E LAVORATORI CON CONTRIBUZIONE AL 31 DICEMBRE 1995	10
TRATTAMENTO PENSIONISTICO C.D. «PENSIONE QUOTA 100»	12
LAVORATORI ESONERATI DALL'INCREMENTO DELLA SPERANZA DI VITA DEI REQUISITI DI ACCESSO AL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA E ANTICIPATA PER IL BIENNIO 2019-2020	14
PENSIONE ANTICIPATA PER LE LAVORATRICI: OPZIONE DONNA	15
PENSIONAMENTO ANTICIPATO PER LAVORATORI E LAVORATRICI PRECOCI	17
LA PENSIONE DEI LAVORATORI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ USURANTI	21

LA PENSIONE ANTICIPATA LAVORATRICI E LAVORATORI CON CONTRIBUZIONE ESCLUSIVAMENTE DAL 1° GENNAIO 1996	22
APE SOCIALE O AGEVOLATO, INDENNITÀ PER SOGGETTI CHE SI TROVANO IN PARTICOLARI CONDIZIONI	23
APE VOLONTARIO, ANTICIPO FINANZIARIO A GARANZIA PENSIONISTICA	26
IL CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE DEI LAVORATORI PRIVI DELLA VISTA SULLA QUOTA DI PENSIONE CONTRIBUTIVA	27
IL PENSIONAMENTO CON LA TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI IN CASSE PENSIONISTICHE DIVERSE	28
PENSIONE CON IL CUMULO DEI CONTRIBUTI: LEGGE 228/2012 E LEGGE 232/2016	28
COMPUTO NELLA GESTIONE SEPARATA	30
LA PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI	31
LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE	32
LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI	35
LE PENSIONI PER CHI HA LAVORATO ALL'ESTERO E PER GLI STRANIERI TRATTAMENTI PENSIONISTICI AI LAVORATORI	36
EXTRACOMUNITARI RIMPATRIATI	38

■ **PREMESSA**

Una vera riforma previdenziale, che riordini e superi strutturalmente l'attuale impianto normativo rimane uno dei punti centrali dell'iniziativa sindacale.

Dopo le prime modifiche apportate in questi anni alla normativa previdenziale, ottenute grazie all'iniziativa sindacale e legate in particolare al verbale sottoscritto con il Governo il 26 settembre 2016, è necessario apportare ulteriori e profonde modifiche al sistema, eliminandone le iniquità, affermando il principio della flessibilità in uscita e introducendo i necessari elementi solidaristici a favore delle fasce più deboli del mondo del lavoro..

Le misure adottate con l'ultima legge di bilancio in materia previdenziale non rispondono a questa esigenza.

In particolare, "Quota 100" non è una riforma previdenziale, ma un intervento a termine, triennale, che non modifica strutturalmente la legge Monti-Fornero. "Quota 100" non rappresenta un'opportunità per la parte più debole del mondo del lavoro, come le donne, i giovani, i lavoratori del Mezzogiorno o quelli con carriere discontinue o occupati in particolari settori produttivi caratterizzati da stagionalità o appalti, come l'agricoltura o l'edilizia, nei quali è difficile trovare un lavoratore o una lavoratrice con 38 anni di contributi.

Le nostre analisi su "Quota 100" si sono dimostrate corrette, la platea coinvolta sarà di molto inferiore alle stime che il Governo aveva ipotizzato e le risorse risparmiate potevano essere impegnate nella direzione più giusta, per contribuire ad una vera riforma del sistema.

Le proposte da noi avanzate in materia previdenziale, contenute nella Piattaforma unitaria e sostenute anche dalla manifestazione del 9 febbraio scorso, puntano ad un intervento più ampio, organico e strutturale che preveda una flessibilità in uscita a partire dai 62 anni di età, o con 41 anni di contributi a prescindere dall'età, e per quanto riguarda il sistema contributivo, il superamento degli attuali vincoli che rendono molto difficile l'accesso al pensionamento poiché condizionano il diritto alla pensione al raggiungimento di determinati importi soglia dell'assegno (1,5 e 2,8 volte l'assegno sociale).

Vi è inoltre la necessità di affrontare il tema dell'aspettativa di vita non solo per quanto concerne il diritto alla pensione, considerando che l'intervento previsto nel decreto 4/2019 si riferisce solo alla pensione anticipata, ma anche la sua incidenza sulla misura, in termini di coefficienti di trasformazioni, visto che i lavori non sono tutti uguali.

Proprio per questo è necessario istituire nuovamente la Commissione su lavori gravosi e speranza di vita, che non è stata prorogata con l'ultima Legge di Bilancio.

L'anticipo del trattamento di fine servizio previsto nel decreto 4/2019, per i lavoratori pubblici, tramite il prestito agevolato non è la risposta che da anni chiediamo rispetto alla liquidazione in tempi congrui delle liquidazioni nella pubblica amministrazione.

Inoltre, le misure introdotte per coloro che ricadono nel sistema contributivo (riscatto laurea agevolato o riscatto dei buchi contributivi) non sono utili a garantire alcuna prospettiva di natura previdenziale dignitosa ai giovani, è quindi necessario introdurre una pensione contributiva di garanzia per le carriere lavorative deboli e discontinue, tutelando i lavori precari, a part-time e poco pagati, e tutti i periodi di formazione.

Confermiamo inoltre la necessità di riconoscere, anche da un punto di vista previdenziale, il lavoro di cura e il lavoro delle donne.

Rimane comunque una nostra priorità il ripristino della piena rivalutazione delle pensioni per salvaguardare il valore degli assegni pensionistici come concordato nell'accordo tra Governo e Sindacati nel 2016.

■ IL SISTEMA PENSIONISTICO

La legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ha modificato profondamente il sistema pensionistico italiano. Tale norma, varata senza il confronto con le parti sociali, ha portato negli anni successivi al 2012 ad ulteriori e continue modifiche. Ogni legge di bilancio ha introdotto nuovi correttivi contribuendo a determinare un clima sociale di instabilità.

Hanno conservato le vecchie regole: i lavoratori e le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2011, hanno maturato il diritto a pensione secondo la previgente normativa e determinate categorie di lavoratori espressamente indicate dalla citata legge e da leggi successive, come ad esempio i lavoratori cosiddetti «esodati».

Rimane in vigore la precedente normativa per i lavoratori privi di vista e per coloro che sono invalidi in misura non inferiore all'80%. I requisiti previsti sono stati comunque adeguati all'incremento della speranza di vita e alla finestra mobile di 12 mesi dal perfezionamento dei requisiti.

Restano esclusi dai nuovi requisiti anche gli appartenenti alle forze armate, ai corpi di polizia, al corpo dei vigili del fuoco.

In mancanza del decreto di armonizzazione che doveva essere emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a tali categorie si applicano i requisiti previgenti al 31 dicembre 2011 per la pensione di vecchiaia e anticipata a cui si aggiungono la c.d. «finestra mobile» di 12 mesi e gli incrementi della speranza di vita.

Inoltre le finestre (decorrenze mobili) continuano ad essere applicate: alle lavoratrici che accedono alla pensione di anzianità optando per il calcolo contributivo (regime sperimentale per le donne); ai lavoratori derogati dai nuovi requisiti; a coloro che accedono alla pensione di vecchiaia o anticipata in regime di totalizzazione (d.lgs. n. 42/2016).

A partire dal 2011 la legge 214/2011 ha impresso una corsa a inasprire i requisiti anagrafici e contributivi pensionistici di accesso al pensionamento, introducendo tra l'altro il meccanismo automatico di innalzamento dell'età di pensionamento all'aspettativa di vita indicata dall'ISTAT. Tra le principali modifiche introdotte dalla Legge Monti-Fornero ricordiamo: l'introduzione di un pro quota contributivo per tutti i lavoratori a partire dal 2012, l'abolizione delle «finestre» (decorrenze), i trattamenti di pensione di vecchiaia e anticipata, i nuovi requisiti per l'accesso alla pensione per i lavoratori che optano per il sistema di calcolo contributivo, le modifiche dei benefici per i lavoratori addetti a lavori usuranti.

Successivamente con il d.p.r. n. 157/2013 sono stati modificati dal 2014 i requisiti minimi per il diritto a pensione degli spedizionieri doganali iscritti al soppresso Fondo che accedono

alla pensione di vecchiaia, del personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto, dei lavoratori marittimi, del personale del Fondo volo, dei lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti, del personale ENAV e dei lavoratori poligrafici.

Infine, da ultimo, la legge di bilancio 2019 ha previsto l'istituzione di un Fondo per la revisione del sistema pensionistico. Il suddetto Fondo è stato creato per dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato (ad esempio, c.d. quota 100) e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani.

In data 28 gennaio 2019, in G.U. n. 23 è stato pubblicato il decreto legge n. 4, entrato in vigore il 29 gennaio 2019, che ha introdotto in forma sperimentale per tre anni un'ulteriore possibilità di pensionamento anticipato, la c.d. «pensione quota 100» e nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenze per conseguire il diritto alla pensione anticipata. Non vengono modificate dal decreto le norme relative al conseguimento della pensione di vecchiaia.

Analizzeremo nel dettaglio i requisiti di accesso delle prestazioni pensionistiche (in regime retributivo e contributivo) e delle misure previdenziali vigenti nel 2019.

■ **LE PRINCIPALI MISURE PREVIDENZIALI VIGENTI NEL 2019**

Il decreto legge n. 4 del 28 febbraio 2019 entrato in vigore il 29 febbraio 2019, convertito con modificazioni nella legge n. 26 del 28 marzo 2019, ha introdotto nuove misure in materia di previdenza di seguito elencate:

1 - trattamento pensionistico con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi, c.d. «pensione quota 100»;

2 - riduzione del requisito contributivo e introduzione delle finestre trimestrali per l'accesso alla pensione anticipata;

3 - reintroduzione del pensionamento anticipato, c.d. opzione donna;

4 - abrogazione degli incrementi dell'aspettativa di vita per i lavoratori precoci e introduzione di una finestra trimestrale;

5 - proroga dell'Ape sociale.

Di seguito riassumiamo le principali misure previdenziali vigenti dal 2019.

■ **LA PENSIONE DI VECCHIAIA** LAVORATRICI E LAVORATORI CON CONTRIBUZIONE AL 31 DICEMBRE 1995

I requisiti minimi di età richiesti per la pensione di vecchiaia sono stati ridefiniti per rendere uniforme l'età di pensione tra uomini e donne, lavoratori del settore pubblico e di quello privato, dipendenti, autonomi e parasubordinati. Tale equiparazione dell'età di pensionamento di vecchiaia si è attuata nel 2018. I requisiti anagrafici vengono adeguati con cadenza biennale agli incrementi della speranza di vita. Pertanto per il biennio 2019/2020 il requisito anagrafico ai fini del perfezionamento del requisito per la pensione di vecchiaia è ulteriormente incrementato di 5 mesi.

Per la pensione di vecchiaia occorre aver versato **almeno 20 anni di contribuzione** e aver cessato l'attività lavorativa dipendente in Italia e all'estero.

Tuttavia potranno accedere al pensionamento le lavoratrici e i lavoratori con solo 15 anni di contribuzione se maturati entro il 31 dicembre 1992, o se autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 31 dicembre 1992 o se lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di assicurazione e almeno 10 anni con periodi inferiori alle 52 settimane nell'anno solare.

Lavoratrici dipendenti, private, pubbliche e autonome

La tabella 1 riporta **i requisiti di età** richiesti dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2020 per la pensione di vecchiaia, comprensivi dell'aumento di età previsto per l'incremento della speranza di vita.

La legge di bilancio 2018 ha escluso l'innalzamento dell'età pensionabile di 5 mesi previsto dal 1° gennaio 2019 alle lavoratrici che possiedono almeno 30 anni di contribuzione ed hanno svolto determinate attività gravose ed usuranti per almeno 7 anni negli ultimi 10 di lavoro o attività usurante per almeno la metà della vita lavorativa. Queste lavoratrici, quindi, continueranno ad accedere alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi di età anche nel biennio 2019-2020.

Tab. 1 - Pensione di vecchiaia per le lavoratrici

Anno	Incremento speranza di vita (mesi)	Nuova età pensionabile (anni e mesi)		
		Dipendenti private	Autonome	Dipendenti pubblico impiego
2013	3	62 e 3	63 e 9	66 e 3
2014-2015	3	63 e 9	64 e 9	66 e 3
2016-2017	4	65 e 7	66 e 1	66 e 7
2018	66 e 7			
2019-2020	5	67		

Lavoratori dipendenti, privati, pubblici e autonomi

Nella tabella 2 sono indicati i nuovi requisiti di età richiesti dal 1° gennaio 2013 comprensivi dell'incremento dovuto all'aumento della speranza di vita nel 2013, nel 2016 e nel 2019.

Tab. 2 - Pensione di vecchiaia per i lavoratori dipendenti privati, pubblici, autonomi

Anno	Incremento speranza di vita (mesi)	Nuova età pensionabile (anni e mesi)
2013-2015	3	66 e 3
2016-2018	4	66 e 7
2019-2020	5	67

La legge di bilancio 2018 ha escluso l'innalzamento dell'età pensionabile di 5 mesi previsto a partire dal 1° gennaio 2019 ai lavoratori che possiedono almeno 30 anni di contributi ed hanno svolto determinate attività gravose ed usuranti per almeno 7 anni negli ultimi 10 o attività usurante per almeno la metà della vita lavorativa. Questi lavoratori, quindi, continueranno ad accedere alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi di età anche nel biennio 2019-2020.

Decorrenza

La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi. Per il personale del comparto scuola ed AFAM (Alta formazione artistica e musicale), invece, la pensione decorre dall'inizio dell'anno scolastico (1° settembre) o accademico (1° novembre) dello stesso anno in cui si maturano i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione.

■ LA PENSIONE DI VECCHIAIA LAVORATRICI E LAVORATORI CON CONTRIBUZIONE ESCLUSIVAMENTE DAL 1° GENNAIO 1996

I lavoratori e le lavoratrici con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia con gli stessi requisiti anagrafici previsti per gli assicurati prima del 1° gennaio 1996 e con almeno 20 anni di contribuzione, a condizione che essi raggiungano un importo minimo di pensione pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (l'importo dell'eventuale pro-rata di pensione estera deve essere considerato nel calcolo di tale soglia d'importo).

Nella tabella 3 sono indicati i nuovi requisiti richiesti; l'età comprende anche l'incremento dovuto all'adeguamento della speranza di vita, pari a 3 mesi dal 2013, a 4 mesi dal 2016 e a ulteriori 5 mesi dal 2019.

Tab. 3 - Pensione di vecchiaia per assicurati dal 1° gennaio 1996

Periodo	Età pensionabile con aumento speranza di vita (anni e mesi)			Anzianità contributiva (anni)	Importo minimo di pensione
	Lavoratrici dipendenti private	Lavoratrici autonome e parasubordinate	Lavoratrici del settore pubblico – Lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati		
2013	62 e 3	63 e 9	66 e 3	20	1,5 volte l'importo dell'assegno sociale
2014-2015	63 e 9	64 e 9	66 e 3		
2016-2017	65 e 7	66 e 1	66 e 7		
2018		66 e 7			
2019-2020		67			

La legge di bilancio 2018 ha escluso l'innalzamento dell'età pensionabile di 5 mesi previsto dal 1° gennaio 2019 per le lavoratrici e i lavoratori che possiedono almeno 30 anni di contributi ed hanno svolto determinate attività gravose ed usuranti per almeno 7 anni negli ultimi 10 di lavoro o attività usurante per almeno la metà della vita lavorativa. Questi continueranno ad accedere alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi anche nel biennio 2019-2020.

I lavoratori e le lavoratrici che non riescono a soddisfare tali requisiti possono accedere alla pensione di vecchiaia all'età di 70 anni – età incrementata di 3 mesi per adeguamento della speranza di vita nel periodo 2013-2015, di 4 mesi dal 2016 e di ulteriori 5 mesi dal 2019 – se possiedono almeno 5 anni di contribuzione effettiva, indipendentemente dall'importo di pensione maturato.

Nel periodo 2016-2018, quindi, occorre 70 anni e 7 mesi di età e 5 anni di contribuzione (esclusa la figurativa) indipendentemente dal requisito di importo minimo. Nel biennio 2019-2020 l'età richiesta è di 71 anni.

Le lavoratrici madri possono anticipare l'età del pensionamento (rispetto a quella indicata in tab. 3 e ai 70/71 anni appena citati) di 4 mesi per ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi, oppure, in alternativa avere un calcolo più favorevole della pensione.

■ LA PENSIONE DI VECCHIAIA/ANTICIPATA PER CHI OPTA PER IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

I lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano meno di 18 anni di contributi possono optare per il calcolo di pensione contributivo se hanno almeno 15 anni di contributi di cui cinque o più successivi al 31 dicembre 1995.

Agli optanti per il sistema contributivo si applicano i nuovi requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e a quella anticipata previsti dalla legge n. 214/2011 per chi ha contributi versati prima del 1° gennaio 1996, poiché l'opzione, dal 1° gennaio 2012, è limitata solo alla scelta del sistema di calcolo della pensione, che sarà interamente contributivo. A partire dal 2019 le lavoratrici e i lavoratori hanno la facoltà di accedere al pensionamento anticipato con quota 100 anche attraverso l'esercizio dell'opzione.

■ LA PENSIONE ANTICIPATA LAVORATRICI E LAVORATORI CON CONTRIBUZIONE AL 31 DICEMBRE 1995

La legge 214/2011 ha stabilito che dal 1° gennaio 2012 il diritto alla pensione anticipata nelle diverse gestioni pensionistiche si matura in modo diverso a seconda del sesso:

- **le donne** con 41 anni e 1 mese di contributi;
- **gli uomini** con 42 anni e 1 mese di contributi;

Non sono previste differenze tra lavoratori dipendenti pubblici o privati e lavoratori autonomi.

I requisiti di anzianità contributiva sono stati incrementati di un mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese dal 1° gennaio 2014. Inoltre, dal 2013 i requisiti contributivi sono stati ulteriormente aumentati per l'adeguamento alla speranza di vita: nel 2013 l'aumento è stato di 3 mesi e nel 2016/2018 è stato di 4 mesi.

Dal 2019 il previsto incremento della speranza di vita pari a 5 mesi è stato disapplicato a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 4/2019 (art. 15) convertito con modificazioni in legge n. 26 del 28 marzo 2019. La norma stabilisce la non applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 degli adeguamenti della speranza di vita. A decorrere dal 1° gennaio 2027 il requisito contributivo è adeguato agli incrementi della speranza di vita.

A decorrere dal 1° gennaio 2019 per gli iscritti all'AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata, il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata rimane confermato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne con l'introduzione di una finestra mobile pari a tre mesi. Pertanto, il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione del requisito, secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.

Coloro che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2019 al 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto) conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019. Coloro che matureranno i predetti requisiti contributivi (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) dal 30 gennaio 2019 conseguiranno il diritto alla decorrenza della pensione trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti.

Per il personale a tempo indeterminato del comparto scuola ed AFAM la pensione decorre dall'inizio dell'anno scolastico o accademico (1° settembre, 1° novembre) dell'anno di maturazione dei requisiti. Tale personale per accedere nel 2019 ha presentato la relativa domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2019.

Tali modifiche (anzianità contributiva e finestra mobile) valgono anche per la pensione anticipata in cumulo. Detta prestazione si consegue al perfezionamento del requisito contributivo previsto dal comma 10, dell'art. 24 della legge 214/2011, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'apertura della relativa finestra.

Tab. 4 - Pensione anticipata fino al 31.12.2018

Anno	Aumento speranza di vita (mesi)	Anzianità contributiva (anni e mesi)	
		Donne	Uomini
2013	3	41 e 5	42 e 5
2014-2015	3	41 e 6	42 e 6
2016-2018	4	41 e 10	42 e 10

Tab. 5 - Pensione anticipata dal 2019 al 2026

Anno	Anzianità contributiva (anni e mesi)		Decorrenza
	Donne	Uomini	
2019-2026*	41 e 10	42 e 10	Decorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti contributivi

*Coloro che maturano i requisiti dal 1° al 29 gennaio 2019 decorrenza dal 1° aprile 2019

La norma così definita ricomprende anche i lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, già esonerati dall'incremento dell'aspettativa di vita dalla legge di bilancio 2017, ai quali viene applicata la finestra trimestrale nonostante la precedente legislazione non la prevedesse. Per questi lavoratori di fatto viene aggravata la loro condizione (vedasi capitolo «esonerati dall'incremento della speranza di vita»).

Per il diritto è necessario aver cessato l'attività lavorativa dipendente in Italia e all'estero.

■ TRATTAMENTO PENSIONISTICO C.D. «PENSIONE QUOTA 100»

In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive gestite dall'INPS e alla gestione separata possono conseguire il diritto alla pensione anticipata – definita «pensione quota 100» – al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni.

Ai fini del raggiungimento dei 38 anni è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo posseduta dal lavoratore, fermo restando il contestuale perfezionamento dei 35 anni con esclusione della contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione (nelle gestioni dove si applica tale principio per il diritto alla pensione anticipata/anzianità).

Il requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi della speranza di vita, pertanto l'età minima di 62 anni non subirà l'eventuale adeguamento previsto nel 2021.

Il diritto a pensione può essere raggiunto anche con il cumulo dei periodi assicurativi (esclusi periodi casse libero professionali). Sono esclusi dalla possibilità di cumulo i titolari di pensione maturata con i contributi accreditati in una delle gestioni interessate.

È possibile accedere alla pensione «quota 100» anche mediante l'esercizio delle facoltà di opzione al sistema contributivo e di computo nella gestione separata.

Le lavoratrici e i lavoratori che maturano i requisiti previsti (almeno 62 anni di età e 38 anni di contribuzione):

- **entro il 31 dicembre 2018** conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019;
- **dal 1° gennaio 2019** possono accedere alla pensione decorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Queste decorrenze non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni che maturano i predetti requisiti:

- **entro il 29 gennaio 2019** (data di entrata in vigore del decreto) conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
- **dal 30 gennaio 2019** (giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto) possono accedere al pensionamento trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, comunque non prima del 1° agosto 2019.

Inoltre il decreto prevede che i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 devono presentare la domanda di collocamento a riposo all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi.

Per il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM la decorrenza viene fissata dall'inizio dell'anno scolastico o accademico (1° settembre, 1° novembre) dello stesso anno di maturazione dei requisiti.

Tab. 6 - Pensione anticipata «quota 100»

Tipologia di lavoratore	Data di perfezionamento dei requisiti	Decorrenza
Dipendenti privati, autonomi e parasubordinati	Entro il 31-12-2018	1° aprile 2019
	Dal 1-1-2019	Decorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti
Dipendenti delle pubbliche amministrazioni	Entro il 29.1.2019	1° agosto 2019
	Dal 30.1.2019	Decorsi 6 mesi dalla maturazione dei requisiti
Comparto scuola e AFAM	Entro il 31.12.2019	1° settembre (1° novembre) 2019
	Entro il 31 dicembre degli anni successivi al 2019	1° settembre (1° novembre) dell'anno di maturazione dei requisiti

Ai dipendenti pubblici che accedono al pensionamento «quota 100» il TFS/TFR viene liquidato nei termini previsti in caso di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

La pensione c.d. «quota 100» non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente/autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Non possono accedere alla pensione «quota 100» gli appartenenti alle Forze armate, al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza.

■ **LAVORATORI ESONERATI DALL'INCREMENTO DELLA SPERANZA DI VITA DEI REQUISITI DI ACCESSO AL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA E ANTICIPATA PER IL BIENNIO 2019-2020**

L'art. 1, comma 147, della legge n. 205/2017 prevede, per gli iscritti all'AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata, una sospensione dall'incremento della speranza di vita previsto per il biennio 2019-2020 (5 mesi) ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata ai soggetti che si trovano nella condizione di:

a. lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 7 anni, nei 10 precedenti il pensionamento, le professioni di cui all'allegato B della legge di bilancio e che possono far valere un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

b. ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti previste dal decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011 che svolgono una delle predette lavorazioni per un periodo di tempo pari ad almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa ovvero ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

Tali lavoratori sono rappresentati all'art. 1, comma 1 del citato decreto legislativo n. 67, in quattro macro-categorie:

- ***lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti*** (d.m. del 19 maggio 1999);
- ***lavoratori notturni*** definiti e ripartiti in coloro che prestano attività per tutto l'anno e i turnisti che svolgono attività per almeno 78 giorni l'anno o per un numero di giorni inferiore da 64 a 71 o da 72 a 77;
- ***lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena»***;
- ***conduttori di veicoli***, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Pertanto tali lavoratrici e lavoratori continueranno ad accedere alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi di età. Ai lavoratori di cui ai punti a e b non si applica a partire dal 2021 per l'accesso al pensionamento di vecchiaia il requisito minimo di 67 anni previsto dalla legge Monti-Fornero.

Il decreto legislativo n. 4 del 28 gennaio 2019 convertito con modificazioni in legge n. 26 del 28 marzo 2019, modificando i requisiti previsti per la pensione anticipata (dal 1° gen-

naio 2019 al 31 dicembre 2026, 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne + tre mesi di finestra), ha reso sostanzialmente priva di effetti la norma sull'esonero dall'incremento dell'aspettativa di vita per quei lavoratori che svolgono o hanno svolto lavoro gravoso o usurante, con l'aggravante dell'introduzione della finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti contributivi.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, il requisito per la pensione anticipata per i soggetti esonerati dall'aspettativa di vita di cui all'art. 1, comma 147, della legge n. 205/2017 è pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. A tale requisito contributivo si applica una finestra mobile pari a tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

Per i lavoratori pubblici che accederanno al beneficio dell'esonero, i termini di corresponsione del trattamento di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR) decorrono dalla data di maturazione teorica del requisito di accesso alla pensione anticipata o di compimento dell'età per la pensione di vecchiaia secondo quanto previsto dalla legge Monti-Fornero. In pratica, per tali lavoratori, i termini per l'erogazione del TFS/TFR decorrono dalla maturazione dei requisiti ordinari.

In data 18 aprile 2018 è stato emanato il decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato in G.U. n. 134 in data 12 giugno 2018. L'INPS, con circolare del dicembre 2018, ha fornito le indicazioni operative tra cui le modalità di presentazione della domanda. La domanda di pensione, corredata della documentazione prevista, deve essere presentata esclusivamente in via telematica utilizzando la procedura online del sito dell'INPS, se in possesso di pin o spid, o attraverso i servizi telematici offerti dai Patronati. Alla domanda va allegata documentazione idonea attestante lo svolgimento delle mansioni gravose.

■ **PENSIONE ANTICIPATA PER LE LAVORATRICI: OPZIONE DONNA**

In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, era prevista la possibilità per le lavoratrici di conseguire la pensione di anzianità, con 57 anni di età, se lavoratrici dipendenti, o 58 anni, se lavoratrici autonome, unitamente a 35 anni di contributi, optando per il calcolo di pensione con il sistema contributivo.

Per effetto dell'adeguamento alle aspettative di vita, il requisito anagrafico è stato poi elevato, a partire dal 2013, a 57 anni e 3 mesi se lavoratrici dipendenti e a 58 anni e 3 mesi se lavoratrici autonome.

La legge di stabilità 2016 aveva esteso la sperimentazione consentendo il pensionamento in opzione donna, anche dopo il 2015, alle lavoratrici che maturavano i requisiti, adeguati

agli incrementi dell'aspettativa di vita, **entro il 31 dicembre 2015**, fermo restando il regime delle decorrenze (12 mesi per le dipendenti private e 18 mesi per le autonome) e il calcolo contributivo della prestazione.

La legge di bilancio 2017 aveva esteso, poi, la possibilità di usufruire della c.d. opzione donna alle lavoratrici che non avevano maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti per effetto degli incrementi della speranza di vita.

Vale a dire che l'accesso al pensionamento era consentito anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 compivano 57 anni di età (o 58 anni di età se autonome), fermo restando la maturazione del requisito contributivo dei 35 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 2015 con esclusione dei periodi figurativi per disoccupazione e malattia con accredito a copertura.

Per accedere al trattamento pensionistico a tali lavoratrici (nate nell'ultimo trimestre 1958 se dipendenti o nell'ultimo trimestre del 1957 se autonome) veniva richiesta la maturazione del requisito d'età adeguato all'ulteriore incremento di aspettativa di vita di 7 mesi previsti nel 2016.

Nella tabella 7 riassumiamo i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2015.

Tab. 7 - Opzione donna lavoratrici dipendenti

Data di nascita	Requisito d'età	Requisito contributivo	Decorrenza
Entro il 30/9/58	57 anni e 3 mesi	35 anni entro il 2015	Decorsi 12 mesi
Dal 1°/10 al 31/12/58	57 anni e 7 mesi	35 anni entro il 2015	Decorsi 12 mesi

Lavoratrici autonome

Data di nascita	Requisito d'età	Requisito contributivo	Decorrenza
Entro il 30/9/57	58 anni e 3 mesi	35 anni entro il 2015	Decorsi 18 mesi
Dal 1°/10 al 31/12/57	58 anni e 7 mesi	35 anni entro il 2015	Decorsi 18 mesi

Infine il decreto legge n. 4 del 28 febbraio 2019, convertito con modificazioni in legge n. 26 del 28 marzo 2019, ha reintrodotto l'opzione donna nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età pari o superiore a 58 anni se lavoratrici dipendenti e a 59 anni se lavoratrici autonome. Il predetto requisito anagrafico non è adeguato agli incrementi della speranza di vita. Il diritto a tale pensione anticipata è riconosciuto secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Tale possibilità è ammessa sia per coloro che hanno meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 sia per coloro che hanno superato tale anzianità contributiva.

Continuano ad applicarsi le previgenti decorrenze: finestra mobile di 12 e 18 mesi, rispettivamente per le dipendenti e le autonome, dalla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti. La decorrenza non può comunque essere anteriore alla data del 30 gennaio 2019. Le lavoratrici a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM hanno presentato la relativa domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2019 per poter accedere al pensionamento dal 1° settembre o dal 1° novembre 2019.

Tab. 8 - Pensione anticipata per le lavoratrici in opzione donna dal 2019

	Lavoratrici dipendenti	Lavoratrici autonome
Requisito contributivo al 31.12.2018	35 anni	35 anni
Età	58	59
Nate entro il	31/12/60	31/12/59
Finestra mobile	12 mesi	18 mesi

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile tutta la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata o versata fermo restando il contestuale perfezionamento dei requisiti di 35 anni di contribuzione utili al diritto alla pensione di anzianità (esclusi i periodi per disoccupazione e malattia) ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Alle lavoratrici che si avvalgono di questa facoltà non si applicano i benefici previsti nel sistema contributivo per l'evento maternità che consentono l'anticipo del requisito d'età o, in alternativa, l'elevazione del coefficiente di trasformazione ai fini del calcolo.

■ **PENSIONAMENTO ANTICIPATO PER LAVORATORI E LAVORATRICI PRECOCI**

Dal 1° maggio 2017 in favore di alcune categorie di lavoratori è prevista, per il diritto alla pensione anticipata, una riduzione del requisito dell'anzianità contributiva fissata a 41 anni. Nel biennio 2017-2018 il requisito previsto per la pensione anticipata ordinaria era pari a 42 anni e 10 mesi e 41 anni e 10 mesi.

Dal 2019 il previsto incremento alla speranza di vita pari a 5 mesi è stato disapplicato a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 4/2019.

A decorrere dal 1° gennaio 2019 per gli iscritti all'AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata, il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata rimane confermato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne con l'introduzione di una finestra mobile pari a tre mesi che decorrono dalla data di maturazione del requisito.

Possano beneficiare del requisito ridotto per accedere alla pensione anticipata precoci i lavoratori dipendenti e autonomi che maturino 41 anni di contributi, che abbiano almeno 1 contributo versato o accreditato prima del 1° gennaio 1996, che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età e che **contestualmente si trovino in una delle fattispecie di seguito elencate:**

- **devono essere in stato di disoccupazione** a seguito di cessazione anche collettiva del rapporto di lavoro, dimissioni per giusta causa, o risoluzione consensuale secondo la procedura prevista dall'art. 7 della legge 604/1966. Dalla risoluzione del rapporto di lavoro deve essere scaturita l'indennità di disoccupazione che, peraltro, deve essere conclusa da almeno 3 mesi all'atto della domanda di pensione (art. 1, comma 299, lettera a);

oppure:

- **devono svolgere assistenza, da almeno 6 mesi al momento della domanda di pensione**, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità, ovvero dal 1° gennaio 2018 di un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settant'anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

oppure:

- **devono avere un'invalidità civile** accertata dalle competenti commissioni superiore o uguale al 74%;

oppure:

- **devono aver svolto**, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette **attività di lavoro dipendente, nell'ambito delle attività gravose/professioni indicate nell'allegato B** legge di bilancio per il 2018 (vedi tabella). Si tratta di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo; in alternativa devono essere lavoratori che da almeno 7 anni, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva abbiano svolto lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (vedi «La pensione dei lavoratori che svolgono attività usuranti»).

Allegato B

A	Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
B	Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
C	Conciatori di pelli e di pellicce
D	Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
E	Conduttori di mezzi pesanti e camion
F	Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
G	Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
H	Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
I	Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
L	Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
M	Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
N	Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca
O	Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
P	Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011
Q	Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Le ultime quattro categorie di lavoratori sono state ammesse al beneficio con la legge di bilancio 2018. Con la stessa legge, inoltre, dal 1° gennaio 2018, per i lavoratori che svolgono attività gravose non è più necessaria la condizione del livello minimo di tariffa INAIL pari al 17 per mille.

Per individuare il periodo dell'attività gravosa per i lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia – i 6 anni negli ultimi 7 o i 7 anni negli ultimi 10 – si assume a riferimento il minimo di 156 giornate l'anno. Dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 ai lavoratori precoci non si applicano gli incrementi contributivi della speranza di vita (5 mesi).

Pertanto resta fermo il requisito di 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica, oltre a tutti gli altri requisiti previsti dalla norma. Tali lavoratori conseguono la **decorrenza** del trattamento pensionistico anticipato trascorsi 3 mesi dalla maturazione di tutti i requisiti, secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.

I lavoratori che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019 cumulando i periodi assicurativi conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all'apertura della relativa finestra.

Tab. 9 - La pensione anticipata lavoratori precoci dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026

Tipologie di lavoratori	Requisito contributivo	Decorrenza
Disoccupati, invalidi, caregiver, mansioni gravose, mansioni usuranti	41 anni	Decorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti

Per i lavoratori pubblici il termine previsto per l'erogazione del TFS/TFR inizia a decorrere solo al compimento dei requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia o alla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata qualora venissero raggiunti prima.

Il pensionamento anticipato non è cumulabile con i redditi da lavoro fino al compimento del diritto virtuale a pensione anticipata con i requisiti ordinari.

Il beneficio del requisito ridotto non è cumulabile con altre maggiorazioni contributive previste per le attività di lavoro in oggetto, ad esclusione della maggiorazione stabilita in favore degli invalidi e dei sordi.

Il lavoratore deve innanzitutto presentare, esclusivamente per via telematica, domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso alla pensione anticipata alla sede INPS di residenza.

A partire dal 2018 e nel corso degli anni successivi, i soggetti che perfezioneranno i requisiti e le condizioni previste entro la fine dell'anno dovranno presentare la domanda di riconoscimento delle condizioni entro il **1° marzo** di ciascun anno.

È possibile presentare le domande anche dopo tale data (1° marzo di ciascun anno), e comunque non oltre il **30 novembre** di ciascun anno. In tale ipotesi le istanze saranno prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio residueranno risorse finanziarie.

Il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, ivi compresa la cessazione dell'attività lavorativa, deve presentare contestualmente alla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso anche la domanda di pensione anticipata.

■ LA PENSIONE DEI LAVORATORI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ USURANTI

I lavoratori e le lavoratrici che svolgono attività usuranti hanno diritto ad accedere al pensionamento anticipatamente con requisiti agevolati rispetto alla generalità dei lavoratori. Le mansioni particolarmente usuranti sono sempre quelle definite dal d.m. del 19 maggio 1999 e svolte: in miniere o in sotterranei con carattere di prevalenza e continuità; nelle cave di materiale di pietra ornamentale; nelle gallerie; nei cassoni ad aria compressa; dai palombari; ad alte temperature; del vetro cavo; in spazi ristretti (in particolare per attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale) o all'interno di intercapedini, pozzetti o doppi fondi; di asportazione amianto. Sono da considerare usuranti anche il lavoro notturno, la conduzione dei veicoli pesanti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, il lavoro alla cosiddetta linea catena in alcune lavorazioni individuate dal d.lgs. n. 67 del 21 aprile 2011.

Il beneficio pensionistico è concesso a condizione che l'attività usurante sia stata svolta per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa complessiva.

I lavoratori addetti a svolgere le attività usuranti con almeno 35 anni di contribuzione conseguono il trattamento pensionistico con i seguenti requisiti

Tab. 10 - Requisito contributivo minimo: 35 anni

Periodo	Lavori particolarmente usuranti (*)		Turnisti con 72/77 notti annue		Turnisti con 64/71 notti annue	
	Età	Quota	Età	Quota	Età	Quota
2013-2015	61 e 3	97,3	62 e 3	98,3	63 e 3	99,3
2016-2026	61 e 7	97,6	62 e 7	98,6	63 e 7	99,6

(*) Lavori in galleria, in miniere, nelle cave, in cassoni ad aria compressa, dai palombari; ad alte temperature; del vetro cavo; in spazi ristretti (in particolare per attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale) o all'interno di intercapedini, pozzetti o doppi fondi; di asportazione amianto, il lavoro notturno per tutto l'anno, i turnisti con almeno 78 notti annue, gli addetti alla c.d. «linea catena», i conducenti dei veicoli pesanti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

La quota è data dalla somma di anni e mesi di anzianità contributiva ed età anagrafica.

Per i lavoratori dipendenti privati che utilizzano la contribuzione da lavoro autonomo l'età è aumentata di un anno, la quota di una unità.

Dal 1° gennaio 2017 a coloro che accedono a tale pensionamento non si applicano le c.d. «finestre mobili», ossia il differimento della decorrenza della pensione (12/18 mesi) dopo la maturazione del diritto.

Inoltre, il comma 206 della legge 232/2016 (bilancio 2017) ha previsto una sospensione nell'applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita a far data dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, mantenendo di fatto per tale periodo gli stessi requisiti previsti per l'anno 2016.

La legge 232/2016 ha modificato, infine, anche i termini per la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio relativo allo svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti. Per tali lavoratori la domanda dovrà essere trasmessa entro il 1° maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei prescritti requisiti. Pertanto i lavoratori che maturavano i prescritti requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 hanno presentato la relativa istanza telematica entro il 1° maggio 2018. Per coloro che matureranno il requisito entro il 2020, la relativa istanza dovrà essere trasmessa entro il 1° maggio 2019. Tale domanda non è da confondere con la domanda di pensione che sarà presentata solo in un momento successivo, dopo la comunicazione di accoglimento del diritto ai benefici per lavoro usurante.

Il comma 170 della legge n. 205/2017 (bilancio 2018) ha introdotto una misura favorevole per i lavoratori turnisti che svolgono lavoro notturno per meno di 78 giorni all'anno, e che sono impiegati, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti al 31 dicembre 2016, in cicli produttivi del settore industriale su turni di 12 ore. Per tali lavoratori, il citato comma dispone che, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato con il sistema delle quote, i giorni lavorativi effettivamente svolti siano moltiplicati per il coefficiente di 1,5.

I lavoratori e le lavoratrici che svolgono attività usuranti (d.lgs. n. 67/2011) possono anche conseguire il trattamento anticipato se soddisfano le condizioni previste in qualità di «precoci» (art. 1, comma 199, legge 232/2016) con 41 anni di contribuzione indipendentemente dall'età e in possesso di almeno dodici mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo prima del compimento del 19° anno di età (vedi capitolo Pensionamento anticipato per i lavoratori e le lavoratrici precoci).

■ **LA PENSIONE ANTICIPATA** LAVORATRICI E LAVORATORI CON CONTRIBUZIONE ESCLUSIVAMENTE DAL 1° GENNAIO 1996

Accanto al conseguimento della pensione anticipata già illustrata (vedi tab. 4-5), per i lavoratori e le lavoratrici con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 viene introdotta una ulteriore possibilità di pensionamento anticipato a condizione che abbiano:

- un'età anagrafica **non inferiore a 63 anni**;
- almeno **20 anni di anzianità contributiva** effettiva;
- **un importo di pensione maturato**, alla decorrenza del trattamento, di valore **non inferiore a 2,8 volte l'ammontare dell'assegno sociale** (va compreso anche l'importo di eventuale pro-rata di pensione estera).

Nella tabella 11 sono indicati i requisiti richiesti; l'età è comprensiva dell'incremento dovuto all'adeguamento della speranza di vita, di 3 mesi dal 2013, di 4 mesi dal 2016 e di ulteriori 5 mesi dal 2019.

Tab. 11 - Ulteriore pensione anticipata per assicurati dal 1° gennaio 1996

Periodo	Età anagrafica minima con aumento speranza di vita (anni e mesi)	Anzianità contributiva effettiva minima (anni)	Importo minimo di pensione
2013-2014-2015	63 e 3	20	2,8 volte l'importo dell'assegno sociale
2016-2017-2018	63 e 7		
2019-2020	64		

■ APE SOCIALE O AGEVOLATO, INDENNITÀ PER SOGGETTI CHE SI TROVANO IN PARTICOLARI CONDIZIONI

La legge n. 232/2016 ha istituito, in via sperimentale a partire dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, una indennità erogata direttamente dall'INPS, in 12 mensilità l'anno, fino al compimento dell'età pensionabile prevista per la generalità dei lavoratori.

Il decreto legislativo n. 4/2019, convertito con modificazioni in legge n. 26 del 28 marzo 2019, prevede una proroga del beneficio fino al 31 dicembre 2019. L'APE sociale potrà essere riconosciuto anche a chi matura i requisiti per l'anticipo pensionistico nel 2019.

L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione; in ogni caso non può superare € 1.500 mensili e non è soggetta a rivalutazione. La legge di bilancio 2018 ha ampliato i destinatari di questa indennità.

L'indennità può essere chiesta dai lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati che hanno compiuto 63 anni di età, possiedono 30 anni di contribuzione e si trovano in una delle seguenti condizioni:

- ***in disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento***, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e senza ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi, compresi, dal 1° gennaio 2018, i soggetti con scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;
- ***assistono da almeno 6 mesi il coniuge o la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap grave oppure, dal 1° gennaio 2018, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;***
- ***riconosciuti invalidi almeno al 74%.***

L'indennità spetta anche ai lavoratori dipendenti che hanno compiuto 63 anni di età, possiedono 36 anni di contribuzione e hanno svolto per almeno 6 anni negli ultimi 7 o, come disposto dalla legge di bilancio 2018, 7 anni negli ultimi 10 una delle seguenti attività lavorative particolarmente difficoltose e rischiose:

- *operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;*
- *conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;*
- *conciatori di pelli e pellicce;*
- *conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;*
- *conduttori di mezzi pesanti e camion;*
- *personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;*
- *addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;*
- *insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;*
- *facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;*
- *personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;*
- *operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;*

- *operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;*
- *pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;*
- *lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavoratori che svolgono attività usuranti;*
- *marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.*

Le ultime quattro categorie di lavoratori sono state ammesse al beneficio con la legge di bilancio 2018. Con la stessa legge, inoltre, dal 1° gennaio 2018, per i lavoratori che svolgono attività gravose non è più necessaria la condizione del livello minimo di tariffa INAIL pari al 17 per mille. Le lavoratrici madri, dal 1° gennaio 2018, accedono all'APE sociale con un'anzianità contributiva ridotta rispetto ai 30/36 anni, di 12 mesi per ogni figlio, fino ad un massimo di 2 anni. Per perfezionare la contribuzione richiesta (30/36 anni per la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o minore anzianità se donna con figli) si possono cumulare/sommare i contributi versati nelle diverse gestioni. Per individuare il periodo dell'attività gravosa per i lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia – i 6 anni negli ultimi 7 o i 7 anni negli ultimi 10 – si assume a riferimento il minimo di 156 giornate l'anno.

Per accedere al beneficio è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa e la non titolarità di trattamento pensionistico diretto. L'indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione, con l'assegno di disoccupazione (ASDI) e con l'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale. L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di € 8.000 annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di € 4.800 annui.

L'indennità è riconosciuta a domanda nel limite delle risorse previste per ogni anno dalla legge. I lavoratori che perfezioneranno i requisiti per fruire dell'APE sociale entro il 31 dicembre 2019 devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni entro il 31 marzo 2019 e, in deroga a quanto già previsto col decreto attuativo, entro il 15 luglio 2019. Le domande presentate dopo tale data, e comunque non oltre il 30 novembre 2019, saranno prese in considerazione solo se dall'esito del monitoraggio residueranno risorse finanziarie.

Ottenuta la certificazione delle condizioni, i lavoratori dovranno presentare la domanda di APE sociale alla sede INPS. Il lavoratore in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa, deve presentare la domanda di accesso all'APE sociale contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni. L'indennità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello della domanda di accesso all'APE, sempre che siano perfezionati i requisiti e le condizioni richieste.

■ **APE VOLONTARIO, ANTICIPO FINANZIARIO A GARANZIA PENSIONISTICA**

La legge n. 232/2016 ha istituito, in via sperimentale a partire dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). In attesa dell'attuazione, la legge di bilancio 2018 ha prorogato l'APE volontario di un anno, quindi fino al 31 dicembre 2019. Trattasi di un prestito, corrisposto in 12 mensilità l'anno, che abbia una durata minima di 6 mesi. La restituzione del prestito avverrà in 20 anni, con rate mensili sulla pensione di vecchiaia.

L'APE può essere chiesto dai lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati che abbiano almeno 63 anni di età e che maturino il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi. Inoltre, al momento della richiesta di APE, i richiedenti devono possedere almeno 20 anni di contribuzione e maturare, al netto della rata da restituire per il finanziamento richiesto, un importo di pensione di almeno 1,4 volte il trattamento minimo.

Per accedere al beneficio non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa.

Per ottenere il beneficio, l'interessato deve presentare all'INPS richiesta di certificazione del diritto all'APE – in via telematica, direttamente o tramite Patronato – e successivamente, ottenuta la certificazione, domanda di APE e di pensione di vecchiaia. È ovvio che il trattamento pensionistico sarà liquidato al raggiungimento dei requisiti.

L'erogazione del prestito ha inizio entro 30 giorni lavorativi dalla data del perfezionamento del contratto.

L'INPS tratterà la rata di rimborso del finanziamento a partire dalla prima mensilità di pensione. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza per saldare, in caso di decesso, il debito residuo senza intaccare l'eventuale pensione di reversibilità.

All'APE si applicano il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo per copertura del rischio premorienza indicati negli accordi quadro.

I datori di lavoro del settore privato, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà, previo accordo individuale con il lavoratore, possono incrementare il montante contributivo individuale di quest'ultimo, versando all'INPS, in unica soluzione, un determinato contributo.

Le modalità di attuazione di queste disposizioni e gli ulteriori criteri e adempimenti sono stati disciplinati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri n. 150 del 4 settembre 2017.

■ IL CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE DEI LAVORATORI PRIVI DELLA VISTA SULLA QUOTA DI PENSIONE CONTRIBUTIVA

Il beneficio è corrisposto ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti¹ che facciano parte delle seguenti categorie:

- *ciechi civili;*
- *ciechi invalidi per servizio;*
- *ciechi invalidi del lavoro;*
- *ciechi di guerra.*

Per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge n. 232 del 2016, la nuova disciplina introduce la maggiorazione dell'età anagrafica ai fini dell'applicazione del coefficiente di trasformazione rilevante nei trattamenti pensionistici liquidati nel sistema contributivo o nella quota di pensione contributiva relativamente alle pensioni liquidate nel sistema misto.

Infatti per le anzianità contributive che concorrono alla determinazione della pensione c.d. contributiva, la maggiorazione si concretizza in un incremento del coefficiente di trasformazione relativo all'età pensionabile in misura pari a 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente prestato in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, nel limite del 70° anno di età con adeguamento agli incrementi della speranza di vita (articolo 24 comma 7 della legge n. 214/2011).

Nulla è innovato per quanto concerne l'attribuzione del citato beneficio, per la quota di pensione liquidata con il sistema retributivo.

Il beneficio in parola, subordinato alla presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati o dei loro superstiti, trova applicazione ai trattamenti pensionistici diretti, indiretti, supplementari e supplementi aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge n. 232 del 2016.

Il beneficio suddetto non si applica alle pensioni di reversibilità spettanti ai superstiti di titolari di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017.

¹ Pubblici e privati, che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

■ **IL PENSIONAMENTO CON LA TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI IN CASSE PENSIONISTICHE DIVERSE**

La totalizzazione consente l'acquisizione del diritto ad un'unica pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità o ai superstiti a quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero potuto utilizzare tutta o in parte la contribuzione versata.

Dal 1° gennaio 2012 è possibile cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, anche inferiori a tre anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione.

La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria per il diritto alla pensione in totalizzazione sono utili anche i periodi contributivi versati all'estero in paesi comunitari e in paesi legati all'Italia da convenzioni bilaterali di Sicurezza Sociale.

Il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione si matura con un'anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni e, dal 2016 al 2018, con 65 anni e 7 mesi d'età; dal 2019 al 2020 occorrono 66 anni di età.

Il diritto alla pensione anticipata in regime di totalizzazione si perfeziona con un'anzianità contributiva di almeno 40 anni e 7 mesi di contributi dal 2016 al 2018; dal 2019 al 2020 occorrono 41 anni.

Per il conseguimento della pensione in regime di totalizzazione occorre, poi, attendere l'apertura della cosiddetta «finestra» che si apre dopo 18 mesi dalla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia e dopo 21 mesi dalla maturazione dei requisiti contributivi per la pensione anticipata. Per i dipendenti della scuola, invece, la decorrenza è fissata dall'inizio dell'anno scolastico (1° settembre) o accademico (1° novembre) successivo a quello di maturazione dei requisiti, sia per la pensione di vecchiaia che per l'anticipata.

L'importo della pensione viene determinato in «pro-quota» da ciascuna gestione pensionistica interessata, in rapporto ai periodi di iscrizione maturati.

Il calcolo della pensione è effettuato con il sistema di calcolo contributivo, salvo il pro-quota della gestione in cui è perfezionato un diritto ad autonoma pensione.

■ **PENSIONE CON IL CUMULO DEI CONTRIBUTI: LEGGE 228/2012 E LEGGE 232/2016**

La legge 228/2012 ha previsto una ulteriore possibilità di pensionamento di vecchiaia, inabilità, indiretta e, dal 2017, anticipata in caso di contribuzione frammentata in più gestioni assicurative.

Per la pensione di vecchiaia e anticipata, il cumulo può essere richiesto a condizione che i lavoratori non siano già titolari di pensione. Dal 2017 il cumulo può essere esercitato anche

da coloro i quali hanno maturato il diritto autonomo alla pensione diretta in una o più gestioni assicurative. A partire dal 2017 partecipano ai fini dell'esercizio del cumulo anche le casse dei liberi professionisti.

Per accedere alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo, fermo restando il requisito minimo contributivo dei 20 anni, nel periodo 2017-2020 occorre aver compiuto l'età anagrafica riportata nella tabella seguente.

Tab. 12 - Pensione con il cumulo dei contributi: età anagrafica

Anno	Uomini del settore pubblico e privato Donne del settore pubblico	Donne del settore privato	Donne iscritte alle gestioni speciali e gestione separata
2017	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese
2018		66 anni e 7 mesi	
2019-2020		67 anni	

Per le donne e solo per l'anno 2017, in presenza di forme pensionistiche con limiti d'età differenziati, viene applicato il requisito d'età più elevato. A partire dal 2018 non occorre effettuare alcun confronto in quanto i requisiti anagrafici sono allineati per tutte le gestioni degli istituti previdenziali pubblici.

In presenza di contribuzione versata presso una cassa libero professionale il cui Regolamento prevede requisiti minimi per la pensione di vecchiaia più elevati rispetto all'età sopra indicata e ai 20 anni di contribuzione, tale periodo della cassa è valido ai fini della maturazione del diritto alla pensione in cumulo ma sarà liquidato solo al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla stessa cassa. In sostanza, in questi casi, il trattamento pensionistico viene liquidato in una prima fase senza il pro-quota della cassa libero professionale e senza gli istituti giuridici conseguenti, quali ad esempio la perequazione automatica, l'integrazione al trattamento minimo, la quattordicesima e la maggiorazione sociale. Secondo l'INPS, gli istituti giuridici conseguenti saranno erogati, ove spettanti, sull'importo unico considerato, ovvero quando saranno raggiunti anche i requisiti delle casse libero professionali dove sono stati versati i contributi.

La decorrenza della pensione di vecchiaia in cumulo è fissata dal mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti.

Per l'accesso alla pensione anticipata in cumulo occorre maturare nel biennio 2017-2018 il requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini. Dal 2019 e fino al 31 dicembre 2026 tale requisito rimane confermato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne con l'introduzione di una finestra mobile pari a tre mesi. Non verrà quindi applicato l'incremento dell'aspettativa di vita che sarà invece nuovamente applicato dal 2027.

Tab. 13 - Pensione anticipata in cumulo

Periodo di maturazione del requisito	Decorrenza
2012-2018	1° giorno del mese successivo alla maturazione del requisito
Dal 1° al 29 gennaio 2019	1° aprile 2019
Dal 30 gennaio 2019 al 2026	1° giorno del mese successivo trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti

Dal 1° gennaio 2019 la pensione anticipata in cumulo quota 100 per i dipendenti del settore privato si consegue trascorsi tre mesi dal perfezionamento dei requisiti contributivi, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'apertura della relativa finestra. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applicano le decorrenze valide per il pubblico impiego (6 mesi) anche in caso di contestuale iscrizione presso altre gestioni.

Per il personale del comparto scuola la pensione in cumulo decorre dall'inizio dell'anno scolastico (1° settembre) o accademico (1° novembre) dell'anno di maturazione dei requisiti.

Il sistema di calcolo da adottare (retributivo, misto o contributivo) dipende dall'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 nelle varie gestioni assicurative escludendo, secondo l'INPS, i periodi versati nelle casse libero professionali.

Per stabilire se si ha diritto ad una quota retributiva fino al 31 dicembre 2011 (e poi contributiva) oppure ad una quota retributiva fino al 31 dicembre 1995 (e poi contributiva) occorre verificare se al 31 dicembre del 1995 il lavoratore aveva o meno raggiunto i 18 anni di contributi complessivi.

■ **COMPUTO NELLA GESTIONE SEPARATA**

Una particolare disposizione, contenuta nell'art. 3 d.m. n. 282 del 2 maggio 1996, prevede la possibilità, per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS che possono far valere periodi contributivi accreditati presso l'INPS come lavoratori dipendenti o autonomi o presso altre forme di previdenza obbligatoria, diverse dalle casse professionali, di chiedere nell'ambito della gestione separata di computare questi periodi contributivi ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa.

La possibilità è consentita a coloro che possono far valere almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 anni a partire dal 1° gennaio 1996.

Occorre anche non aver maturato 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995.

Le lavoratrici e i lavoratori che chiedono il computo dei contributi versati prima del 31 dicembre 1995 nella gestione separata accedono alla pensione di vecchiaia e anticipata in base alle disposizioni previste per coloro che hanno versato i contributi a partire dal 1° gennaio 1996, ovvero con il regime contributivo.

Il calcolo della pensione in computo sarà effettuato interamente con il sistema contributivo. A partire dal 2019 le lavoratrici e i lavoratori possono accedere alla pensione anticipata «quota 100» mediante l'esercizio della facoltà di computo in gestione separata.

■ LA PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI

La legge di bilancio 2019, comma 260, dispone che la rivalutazione automatica delle pensioni è riconosciuta per il triennio 2019-2021 nella misura del:

- **100 per cento** solo ai trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo;
- **97 per cento** per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo e fino a quattro volte il trattamento minimo;
- **77 per cento** per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e fino a cinque volte il trattamento minimo;
- **52 per cento** per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e fino a sei volte il trattamento minimo;
- **47 per cento** per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo e fino a otto volte il minimo;
- **45 per cento** per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e fino a nove volte il trattamento minimo;
- **40 per cento** per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2019 è pari all'1,1%, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

■ LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Richiamiamo di seguito le caratteristiche salienti della previdenza complementare. I ripetuti interventi legislativi operati sul sistema pensionistico obbligatorio hanno determinato, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, un progressivo abbassamento del tasso di sostituzione, vale a dire del rapporto tra reddito da lavoro e reddito da pensione. Il principale scopo della previdenza complementare è quello di integrare e non sostituire la previdenza pubblica al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. Con il d.lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni è stata introdotta nel nostro ordinamento la disciplina organica della previdenza complementare e si è reso pienamente operativo il sistema. Sistema modificato di nuovo con il d.lgs. 252/2005 per quanto riguarda il settore privato.

Le forme pensionistiche complementari, più comunemente denominate fondi pensione, possono essere:

- **negoziali**, detti anche fondi chiusi, quando sono istituite attraverso la contrattazione collettiva (contratti e accordi collettivi anche aziendali) e i destinatari sono i lavoratori cui si applica il contratto o l'accordo collettivo;
- **aperti**, quando sono promossi direttamente da operatori finanziari e assicurativi (*l'adesione può essere su base collettiva o individuale*);
- **preesistenti**, già istituiti all'entrata in vigore della legge 421/1992 (15 novembre 1992). *Prevalentemente rivolti al settore bancario, assicurativo*;
- **regionali**, istituiti o promossi dalla Regione e operanti nel territorio di competenza della Regione stessa;
- **individuali**, costituiti da polizze assicurative a carattere individuale con finalità previdenziali promosse da compagnie assicurative.

A differenza dei fondi aperti e dei fondi individuali, i fondi negoziali sono organismi senza fini di lucro, istituiti con l'associazione diretta fra lavoratori e imprese, ed i beneficiari sono esclusivamente i lavoratori associati o i loro familiari eredi. La loro governance è improntata al principio della democrazia rappresentativa dei soci.

Ulteriori caratteristiche dei fondi pensione negoziali sono:

- **l'adesione libera e volontaria**;
- **il regime di contribuzione definita**: sono definiti i contributi mentre le prestazioni dipenderanno dalla gestione finanziaria e dai contributi versati;

- **la capitalizzazione individuale:** *i contributi versati a favore di ciascun lavoratore finiscono in un conto individuale. Detti contributi investiti sui mercati finanziari determinano un rendimento. Le quote versate più i rendimenti ottenuti costituiscono il montante individuale da cui si ricaverà la rendita.*

Il finanziamento

I fondi negoziali sono finanziati da un contributo a carico del lavoratore, da un contributo a carico del datore di lavoro e dal TFR (trattamento di fine rapporto).

Per i lavoratori di prima occupazione, dopo il 28 aprile 1993, è prevista l'integrale destinazione ai fondi pensione dell'accantonamento annuale del TFR e qualora espressamente previsto dalla contrattazione collettiva la possibilità di versare una quota minima di TFR (novità introdotta dalla legge per il mercato e la concorrenza n. 124/2017). Se non previsto il versamento rimane totale. Per i lavoratori, invece, con prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 non vi è l'obbligo di destinare l'intero TFR maturando, ma soltanto una quota stabilita dalle fonti istitutive che, nella generalità dei casi, è fissata nella misura del 2%. Per effetto di quanto previsto dal comma 26 lett. a) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), ovviamente, non partecipa al finanziamento della previdenza complementare la quota di TFR per la quale è stata eventualmente richiesta dal lavoratore la liquidazione diretta mensile in busta paga nel periodo sperimentale 2015-2018.

Le prestazioni

I fondi pensione erogano prestazioni sotto forma di rendita, di un mix di rendita e capitale ovvero di solo capitale. Inoltre, prima in via sperimentale con la legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016) e poi modificata e resa strutturale con la legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017), è stata introdotta la **RITA** ovvero la possibilità – su richiesta dell'aderente – di erogazione, in tutto o in parte, delle prestazioni delle forme pensionistiche complementari in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata. Erogazione frazionata di un capitale a decorrere dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Si applica alle forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita. I fondi pensione negoziali ricadono in tale regime.

I requisiti di accesso sono:

- **aver cessato l'attività lavorativa;**
- **maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi;**
- **possesso di un requisito contributivo complessivo minimo di 20 anni nei regimi obbli-**

gatori di appartenenza alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA;

- **maturazione di 5 anni** di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Viene, inoltre, riconosciuta nel caso di:

- **inoccupazione** per un periodo di tempo superiore a 24 mesi;
- **maturazione dell'età anagrafica** per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi;
- **maturazione di 5 anni** di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Regime fiscale

Al fine di incentivare le adesioni ai fondi pensione sono state previste alcune agevolazioni fiscali:

- **la contribuzione versata al fondo pensione**, nel limite massimo di euro 5.164,57 annui, è deducibile dall'imponibile IRPEF;
- **i rendimenti finanziari** annualmente realizzati attraverso gli investimenti del fondo sono assoggettati ad imposta sostitutiva:
 - dell'11% fino al 2013;
 - dell'11,50% per l'anno 2014;
 - del 20% e del 12,50% sui rendimenti derivanti da titoli di Stato pubblici italiani o ad essi equiparati dal 2015;
- **le prestazioni erogate dal fondo pensione** sono imponibili al netto delle quote già assoggettate a ritenuta (rendimenti, contributi non dedotti). Sulla parte imponibile viene operata una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ciascun anno di adesione eccedente il 15° anno con il limite massimo del 6% per gli importi maturati dal 1° gennaio 2007. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima di tale data sono computati fino ad un massimo di 15 anni. Su alcune prestazioni si applica, invece, la tassazione del 23%.

L'aumento della tassazione sui rendimenti finanziari dall'11,50% al 20% e del 12,50% sui rendimenti derivanti da titoli di Stato pubblici italiani o ad essi equiparati è stato disposto dalla legge di stabilità per l'anno 2015.

Regime fiscale della RITA

Per coloro che avessero richiesto la RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata), sull'importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ciascun anno di adesione eccedente il 15° anno di partecipazione, con il limite massimo del 6% per gli importi maturati dal 1° gennaio 2007. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima di tale data sono computati fino ad un massimo di 15 anni. Le somme da erogare sono formate da montanti maturati in vigore di tre diversi regimi fiscali: sono imputate – ai fini della determinazione del relativo imponibile – prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

È possibile non avvalersi della tassazione sostitutiva facendolo constare in fase di dichiarazione dei redditi. In tale caso la RITA sarà assoggettata a tassazione ordinaria.

■ LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI

Nei comparti del pubblico impiego sono ad oggi operativi due fondi pensione negoziali:

- **Espero**, il fondo pensione negoziale riservato al personale della scuola (attivo dal 2005);
- **Perseo-Sirio**, il fondo pensione per i dipendenti degli enti locali e della sanità, i dipendenti ministeriali, del parastato, delle agenzie fiscali, dell'università e della ricerca (nato dalla fusione nel 2014 dei fondi Perseo e Sirio, operativi dal 2012).

Rispetto ai fondi pensione dei settori privati, quelli riservati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni presentano alcune peculiarità sia sul versante del finanziamento (incentivi per i lavoratori con maggiore anzianità di servizio) che in tema di gestione delle risorse.

Per effetto della legge di bilancio 2018, a partire dal 1° gennaio 2018, vengono estese ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche le più favorevoli disposizioni previste per i dipendenti del settore privato concernenti la deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari e il relativo regime di tassazione delle prestazioni.

Anche per i dipendenti pubblici è prevista la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) introdotta, prima in via sperimentale con la legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016) e poi modificata e resa strutturale con la legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017). Consiste nella possibilità – su richiesta dell'aderente – di erogazione, in tutto o in parte, delle prestazioni delle forme pensionistiche complementari in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata). Erogazione frazionata di un capitale a decorrere dal momento dell'accettazione

della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Si applica alle forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita. I fondi pensione negoziali ricadono in tale regime.

I requisiti di accesso sono:

- *aver cessato l'attività lavorativa;*
- *maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi;*
- *possesso di un requisito contributivo complessivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA;*
- *maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.*

Viene, inoltre, riconosciuta nel caso di:

- *inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi;*
- *maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi;*
- *maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.*

Per i dipendenti pubblici che cessano l'attività lavorativa e richiedono la RITA il termine previsto per l'erogazione del trattamento di fine rapporto e di fine servizio è previsto tra i 12 e i 15 mesi successivi al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.

■ LE PENSIONI PER CHI HA LAVORATO ALL'ESTERO E PER GLI STRANIERI

Per i lavoratori che hanno periodi contributivi sia in Italia sia all'estero il diritto a pensione italiana è regolato da normative diverse che variano a seconda del paese estero, legato o meno all'Italia da una convenzione in materia di sicurezza sociale o facente parte dell'Unione Europea, e a seconda della cittadinanza, italiana o straniera, dei lavoratori occupati. Vediamo le regole vigenti nelle varie casistiche.

Paesi non convenzionati

- **Il cittadino italiano** che ha svolto attività lavorativa in Stati che non sono legati all'I-

talia da convenzioni di sicurezza sociale e non aderenti alla UE, se vuole utilizzare tale contribuzione estera in Italia, ha la possibilità di chiedere il riscatto oneroso del periodo di lavoro dipendente svolto all'estero.

- *In caso di **attività lavorativa svolta in Italia dopo il 1995 da cittadini extracomunitari di paesi non convenzionati**, in caso di rimpatrio è prevista la possibilità di conseguire una prestazione pensionistica anche in deroga ai requisiti contributivi minimi previsti nel sistema contributivo, ma soltanto al compimento di una determinata età, a volte più elevata di quella prevista in assenza di rimpatrio.*

Non è operante, invece, la deroga ai requisiti minimi contributivi per la pensione di vecchiaia da liquidare con le regole del sistema retributivo o misto previsto per chi ha iniziato l'attività lavorativa prima del 1996. Anche per questi lavoratori extracomunitari rimpatriati la pensione si consegue solo al compimento di una determinata età, sia per gli uomini che per le donne, a volte più elevata di quella prevista in assenza di rimpatrio.

In caso di decesso del lavoratore rimpatriato anteriore al compimento dell'età di pensionamento non spetta la pensione ai superstiti poiché, per l'INPS, la posizione contributiva deve ritenersi efficace solo al raggiungimento dell'età pensionabile.

In caso di decesso del lavoratore rimpatriato verificatosi successivamente all'età di pensionamento, la pensione ai superstiti spetta in presenza dei requisiti contributivi stabiliti dalle disposizioni vigenti per la generalità dei lavoratori.

Stati comunitari, Stati SEE e Svizzera

Per le persone che possono far valere periodi di lavoro nei 28 Stati comunitari², nei 3 Stati dello Spazio economico europeo³ e in Svizzera⁴, il diritto a pensione può essere conseguito con la totalizzazione, o somma, dei periodi di contribuzione italiani ed esteri. La contribuzione estera viene presa in considerazione per verificare i requisiti richiesti per il diritto a pensione, come se fosse contribuzione versata in Italia. L'importo della pensione, invece, viene calcolato in proporzione ai contributi accreditati nell'assicurazione italiana.

Un esempio

Cittadino romeno con 20 anni di contributi in Romania, 10 anni di contributi in Italia e 3 in Bulgaria. I contributi versati in Romania e in Bulgaria possono essere sommati a quelli in Italia per conseguire il diritto a pensione di vecchiaia. Senza questa possibilità di totalizzare l'interessato non avrebbe diritto alla pensione di vecchiaia italiana in quanto non

² Al 2013 l'Unione europea conta 28 Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

³ Paesi dell'associazione europea di libero scambio (EFTA) membri dello spazio economico europeo (SEE): Islanda, Liechtenstein, Norvegia.

⁴ Paese equiparato agli Stati membri ai fini della previdenza.

raggiungerebbe il requisito contributivo minimo (che è di 20 anni). L'INPS, al compimento dell'età pensionabile, liquida ugualmente la pensione perché nel complesso sono stati versati 33 anni. Ovviamente l'importo della pensione sarà calcolato solo sui 10 anni di contributi versati in Italia.

I Regolamenti comunitari prevedono la possibilità di utilizzare i contributi versati in tutti i paesi dell'Unione europea.

L'importo della pensione viene determinato da ogni paese, in proporzione ai periodi assicurativi in esso maturati (chiamato sistema del pro-rata), all'età e con le modalità stabilite dalla propria legislazione. La totalizzazione è ammessa a condizione che il lavoratore abbia un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel paese che concede la pensione. Se non c'è questo periodo minimo, i contributi vengono utilizzati comunque dall'ente previdenziale dell'altro Stato. Il periodo minimo, in Italia e nei paesi europei, è pari a 52 settimane.

Stati in convenzione bilaterale con l'Italia⁵

Nel passato l'Italia ha stipulato accordi e convenzioni bilaterali con i paesi verso i quali più massiccia è stata l'emigrazione italiana, successivamente sono state ratificate nuove convenzioni anche con i paesi da cui provengono flussi immigratori di manodopera.

Le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, in generale, garantiscono coloro che svolgono attività lavorativa in uno Stato estero al fine di poter totalizzare (sommare) i periodi di contribuzione fatti valere nei due Stati contraenti ai fini del conseguimento dei requisiti per la pensione.

È importante precisare che ogni convenzione opera in modo autonomo rispetto ad altre convenzioni e stabilisce tra i paesi contraenti i requisiti da osservare e le prestazioni da erogare.

■ TRATTAMENTI PENSIONISTICI AI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI RIMPATRIATI

Per l'immigrato che svolge attività lavorativa in Italia la normativa previdenziale prevede il versamento dei contributi e la maturazione dei diritti a pensione con le stesse modalità previste per qualsiasi altro lavoratore, a prescindere dal paese di provenienza. Dunque **una piena parità di trattamento** tra immigrati e nativi in caso di permanenza in Italia al momento del pensionamento. La diversità di trattamento riguarda il rimpatrio prima della maturazione del diritto a pensione in caso di provenienza da un paese non comunitario e non

⁵ L'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in sicurezza sociale con i seguenti Stati: Argentina, Australia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Canada-Quebec, Jersey e Isole del Canale, Israele, Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di Capoverde, Repubblica di San Marino, Repubblica Federale di Jugoslavia, Santa Sede, Stati Uniti d'America, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela.

convenzionato. Rimpatrio che viene penalizzato prevedendo età di pensionamento attualmente più elevate, in contrasto con la normativa generale, e non assicurando ai superstiti la pensione in caso di morte prematura rispetto all'età di pensione. Di contro, in alcuni casi, la pensione di vecchiaia viene corrisposta in deroga ai requisiti contributivi minimi.

In particolare, la legge n. 189/2002 prevede che, in caso di rimpatrio definitivo, **il lavoratore extracomunitario con contratto di lavoro diverso da quello stagionale** conservi i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati in Italia e possa usufruire di tali diritti anche se non sussistono accordi di reciprocità con il paese di origine. La pensione tuttavia spetta solo all'età di 65 anni (età che subisce e subirà ulteriori aumenti) sia per gli uomini che per le donne.

La stessa legge prevede che i lavoratori extracomunitari rimpatriati, destinatari del sistema contributivo, possano conseguire la pensione di vecchiaia anche in deroga ai minimi contributivi previsti dalla normativa vigente. Dal 2012, in applicazione dei nuovi requisiti previsti dalla legge n. 214/2011 (Monti/Fornero), secondo i Ministeri del Lavoro e dell'Economia, il requisito anagrafico dei 65 anni seguirà l'aumento previsto per la generalità degli uomini fino a 67 anni e oltre per l'aumento dell'indice della speranza di vita. Per questi lavoratori rimpatriati, quindi, l'età è fissata a 66 anni nel 2012, 66 anni e 3 mesi nel periodo 2013-2015, 66 anni e 7 mesi nel periodo 2016-2017-2018, 67 anni nel periodo 2019-2020, e così via. Si discute sulla legittimità di questo incremento e si ipotizza la possibilità di contenzioso.

Pensione di vecchiaia dei rimpatriati

Si devono distinguere due casi, a seconda che la pensione venga calcolata con il **sistema contributivo o retributivo**.

Nel primo caso, che riguarda i lavoratori extracomunitari rimpatriati **assunti dopo il 1° gennaio 1996**, la pensione di vecchiaia del sistema contributivo può essere liquidata al compimento dei 66 anni e 3 mesi d'età nel periodo 2013-2015, 66 anni e 7 mesi nel periodo 2016-2017-2018, 67 anni nel periodo 2019-2020 e anche se non sono maturati i previsti requisiti (dunque, anche se hanno meno di 20 anni di contribuzione).

Nel secondo caso, che riguarda i lavoratori extracomunitari rimpatriati **assunti prima del 1996**, possono percepire la pensione di vecchiaia (calcolata con il sistema retributivo o misto) solo al compimento dei 66 anni e 3 mesi d'età nel periodo 2013-2015, 66 anni e 7 mesi nel periodo 2016-2017-2018, 67 anni nel periodo 2019-2020 **sia per gli uomini che per le donne** e con 20 anni di contribuzione.

Pensione ai superstiti dei rimpatriati

In caso di **decesso del lavoratore extracomunitario rimpatriato avvenuto successivamente al compimento delle età sopracitate (destinate ad aumentare)** spetta la pensione ai superstiti, se sussistono le condizioni previste per la generalità dei lavoratori e cioè 15 anni di contribuzione oppure 5 anni di cui 3 negli ultimi cinque.

Non spetta in caso di decesso avvenuto prima del compimento di tali età.

Un esempio

Cittadina ucraina di 56 anni d'età che ha cominciato a lavorare in Italia dopo il 1996. Stante la legislazione attualmente in vigore dovrà perfezionare, al pari di un lavoratore italiano, almeno 20 anni di contributi, 67 anni d'età (e qualche mese in più per l'incremento della speranza di vita) e un importo di pensione superiore ad una soglia minima calcolata moltiplicando l'importo dell'assegno sociale per 1,5. In assenza di tali requisiti dovrà attendere 70 anni di età (*destinata anch'essa ad aumentare per l'incremento della speranza di vita*) per prescindere dall'importo minimo, sempreché in possesso di 5 anni di contribuzione effettiva.

Se tale lavoratrice extracomunitaria dovesse tornare a casa (rimpatriare) la legge prevede che la pensione sia pagata comunque a 67 anni (più gli incrementi dovuti all'aumento della speranza di vita) anche in assenza dei 20 anni di contributi (al limite basterebbe una sola settimana di contribuzione, ma ovviamente in tal caso l'importo sarebbe davvero esiguo). *Pochissimi conoscono questa opportunità, e quasi nessuno dei rimpatriati ne usufruisce.*

Se la lavoratrice straniera rimpatriata muore prima di raggiungere l'età pensionabile (*attualmente 66 anni e 7 mesi, ma è destinata ad aumentare*), nessun superstite avrebbe diritto alla pensione ai superstiti.

Se ipotizziamo che la stessa lavoratrice abbia iniziato a lavorare in Italia nel 1995, per pochi mesi di lavoro in più sarebbe privata della deroga al requisito contributivo e dovrebbe lavorare minimo 20 anni se vuole la pensione di vecchiaia anche in caso di rimpatrio. L'eventuale periodo di lavoro esistente in Ucraina, in assenza di convenzione bilaterale tra Italia e Ucraina, non può essere unito a quello italiano per raggiungere i requisiti per chiedere la pensione. Nemmeno può essere riscattato perché non è cittadina italiana.

Se la lavoratrice ucraina avesse lavorato in due Stati comunitari, ad esempio in Italia e in Germania, e fosse residente nel territorio di uno degli Stati membri dell'Unione europea, potrebbe totalizzare i due periodi lavorativi italiano e tedesco per perfezionare il diritto a pensione.

Lavoratori extracomunitari stagionali

I lavoratori stagionali possono trasferire i contributi previdenziali versati in Italia presso il loro paese. In caso di rientro in Italia viene data loro la possibilità di ricostruire la propria posizione previdenziale.



www.cgil.it



il Patronato della CGIL

www.inca.it